

L'ASSESSORA  
BARBARA LORITIPO ANNO NUMERO EG. / /  
DEL / /

**Ai Comuni e alle Unioni di Comuni**  
**Alla Città metropolitana di Bologna**  
**Alle Province**  
**Agli Ordini e Collegi professionali**  
**Alle forze economiche e sociali**

**OGGETTO:** Delibera della Giunta regionale n. 1523 del 2 novembre 2020. Non applicazione delle previsioni del PAIR (Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria) ai fini della definizione dei requisiti tecnici per l'accesso al c.d. ecobonus del 110%.

Ritengo utile informarvi che la Giunta regionale, con la delibera n. 1523 del 2 novembre 2020, che si allega, ha inteso assumere una significativa determinazione per favorire la realizzazione degli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali comunemente denominate **ecobonus del 110%** (di cui all'art. 119 del D.L. "Rilancio", 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Infatti, da più parti erano pervenute segnalazioni circa i possibili dubbi interpretativi che potevano derivare da una lettura combinata di disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 con il decreto ministeriale 6 agosto 2020, con il quale sono stati definiti in dettaglio i requisiti tecnici che devono essere osservati per i lavori che beneficiano dell'ecobonus.

Per prevenire tali possibili difficoltà applicative, la Giunta regionale, con la citata delibera n. 1523/2020, ha chiarito che *"le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020"* (punto 4 del deliberato della DGR).

Con tale disposizione interpretativa si è dunque chiarito che quanto specificato in detta disposizione del PAIR (circa l'installazione e l'utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in taluni spazi degli edifici), non assume rilevanza ai fini della individuazione degli interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio che beneficiano dell'ecobonus del 110%, che sono subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (*"Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"*).

Ritengo utile ribadire l'impegno della Giunta regionale a favore del più ampio ricorso agli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio che beneficiano di questo importante beneficio fiscale, non solo come volano per promuovere un rilancio del settore edilizio nella direzione del riuso e della rigenerazione urbana, ma anche per i significativi miglioramenti nel campo della qualità ambientale e della sicurezza sismica che ne derivano.



Risponde appieno a tale obiettivo anche il progetto di legge approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale (con la delibera n. 1612 del 16 novembre scorso) e già all'esame dell'Assemblea legislativa, che contiene misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Cordiali saluti

Barbara Lori  
